



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921

Roma - Venerdì, 27 maggio

Numero 124

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 21; trimestre L. 13
 » a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 20; » 10
 All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » 30; » 15
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0,40 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
 Altri avvisi » 0,50 }
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
 Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 43, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 136, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

P A R T E I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

- SOMMARIO** - RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° maggio 1921, n. 635, che autorizza una 39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921.
 REGIO DECRETO 1° maggio 1921, n. 637, che sopprime il Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra, istituito col decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620.
 REGIO DECRETO n. 631 riflettente: erezione in Ente morale.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 1° maggio 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 1.128.010 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Per provvedere a necessità varie ed indilazionabili manifestatesi nei servizi dipendenti da taluni Ministeri, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 del vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere i mezzi occorrenti al fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro.

Di tali necessità e delle somme consentite per farvi fronte è qui un cenno sommario.

a) Ministero delle finanze:

L. 50.000 per manutenzioni ordinaria e straordinaria del palazzo delle finanze.

L. 100.000 per spese d'accertamento, riscossione e riscontro delle tasse di bollo sulle vendite degli oggetti di lusso e sugli scambi, e premi per la scoperta delle contraffazioni relative.

b) Ministero della giustizia e degli affari di culto:

L. 7.000 per spese casuali.

c) Ministero degli affari esteri:

L. 250.000 per assegni e indennità straordinario di rappresentanza al personale di ruolo all'estero.

d) Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 350.000 per indennità dovute al personale destinato a prestare servizio nelle terre liberate dal nemico.

L. 185.000 per assegno straordinario alla R. Accademia dei Lincei.

L. 110 per saldo di interessi dovuti alla Cassa di risparmio in Firenze.

e) Ministero dell'interno:

L. 22.600 per funzioni pubbliche e feste governative.

L. 200.000 per sussidi diversi di pubblica beneficenza.

f) Ministero dell'industria e commercio:

L. 23.300 per spese determinate da provvedimenti aventi per fine la sicurezza della vita umana nel mare.

Lo schema di decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà vostra provvede ad autorizzare il prelevamento di cui trattasi.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 635, che autorizza una 39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'ammi-

nistrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 13,379,035 rimane disponibile la somma di L. 1,620,915;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 39ª prelevazione nella somma di lire un milione centoventottomiladiecì (lire 1,128,010) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 3. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze	50,000 —
Cap. n. 57-bis. (Di nuova istituzione). Spese per l'accertamento, la riscossione, l'Amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sulle vendite di oggetti di lusso e sugli scambi e premi per le scoperte delle contravvenzioni relative	100,000 —
Ministero della giustizia e degli affari di culto:	
Cap. n. 14. Spese casuali	7,000 —
Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 20. Assegni e indebiti straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici	250,000 —
Ministero dell'istruzione pubblica.	
Cap. n. 6. Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli Uffici ed Istituti dipendenti, ecc.	350,000 —
Cap. n. 90. Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	125,000 —
Cap. n. 200 (Aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università, ecc.	110 —
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 10. Funzioni pubbliche e feste governative	22,600 —
Cap. n. 41. Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	200,000 —
Ministero dell'industria e commercio:	
Cap. n. 89-vii B. 3. Spese determinate da provvedimenti aventi per fine la sicurezza della vita umana sul mare	23,300 —
	<hr/>
	1,128,010 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, Il guardasigilli: FERRA.

Regio decreto 1º maggio 1921, n. 637, che sopprime il Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra, istituito col decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, numero 620, col quale venne istituito presso il Ministero della guerra, un Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero medesimo;

Visto l'art. 4, comma secondo, del Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che autorizza ad abolire, mediante decreti Reali, gli uffici temporaneamente istituiti in dipendenza della guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra, istituito col decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620, è soppresso a decorrere dal 1º maggio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RODINÒ.

Visto, Il guardasigilli: FERRA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sùnto i seguenti decreti:

N. 634. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e del commercio, l'Istituto autonomo tradatese per le case popolari con sede in Tradate, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.